



COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DELIBERAZIONE
N° 8
del 24-01-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E PIANO ANNUALE 2017. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventiquattro**, del mese di **gennaio**, alle ore **17:20**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PERINI FRANCO	SINDACO	P	
TOMASELLI MAURA	VICE SINDACO	P	
SABBADINI GIANNI	ASSESSORE ESTERNO	P	
Totale		P= 3	A= 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa **Graziella Scibilia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **FRANCO PERINI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E PIANO ANNUALE 2017. CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della Legge 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91 del T.U.E.L., sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse "gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999 n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- la Legge 448 del dicembre 2001 ha introdotto il comma 20 bis al suddetto art. 39, che prevede che gli Enti Locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale e realizzano le assunzioni anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ai sensi dell'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificati dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 150/2009;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che: *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*
- l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 il quale prevede che: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. (...omissis...). Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.*

„

VISTI:

- l'art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015 il quale prevede che gli Enti Locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228-bis della Legge n. 208/2015, così come introdotto dal D.L. n. 113/2016 il quale prevede che *per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, i comuni possono procedere negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale*;
- l'art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 113/2016 che modifica l'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserendo il seguente: «Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 0051991 P-4.17.1.7.4 del 10/10/2016 con la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 234, della suddetta Legge n. 208/2015, per gli enti locali che insistono sul territorio della regione Lombardia è possibile procedere al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categoria di personale;

RILEVATO che nella nota sopra indicata, in particolare, è previsto che:

- le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili;
- le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente, tenuto conto anche di quanto previsto, in materia di mobilità, dall'art. 16, comma 1-ter, del D.L. 113/2016;

VISTO l'art. 33 del D.lgs 165/2001 così come modificato dalla l. 183/2011 il quale prevede:

- comma 1 *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.”*
- comma 2 *“Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

ATTESO

- che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve ricomprendere anche l'acquisizione di personale mediante **assunzioni a tempo determinato** o altre forme di lavoro flessibile, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, e s.m.i. (che fissava dall'1.1.2013 un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009);
- che l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

CONSIDERATO

- al 31.10.2016, il Comune di Casalmoro con n. 10 dipendenti di ruolo, risulta essere al di sotto degli indici nazionali di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2014 pubblicato in G.U. del 12 agosto

2014, concernente i nuovi rapporti dipendenti-popolazione validi per gli enti dissestati e in pre-dissesto per il triennio 2014-2016: rapporto medio dipendenti/popolazione 1/137 (per comuni con abitanti da 2.000 a 2.999);

- il limite della spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 come modificato dal 113/2016 è di € 76.482,53;

VALUTATO

- nel triennio precedente non sono avvenute cessazioni dal servizio che abbiano creato disponibilità finanziaria per nuove assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 14.06.2016 si prende atto della richiesta di collocamento a riposo (dimissioni volontarie) del dipendente a tempo indeterminato Sig. BANDERA RICCARDO, responsabile di posizione organizzativa dell'Area Servizi Finanziari iscritto al profilo professionale di "Istruttore Direttivo", Categoria D3 e Posizione Economica D5, con decorrenza dal 1° giugno 2017;

- che al fine di garantire continuità e funzionalità nell'ambito dei Servizi Finanziari, a seguito di un'analisi dell'assetto organizzativo dell'Ente, si ritiene di garantire una efficace direzione e coordinamento del servizio mediante il ricorso alla convenzione di cui all'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 con il Comune di Remedello (BS), nel limite massimo del costo del dipendente cessato, in modo da poter accedere a professionalità già consolidate;

DATO ATTO inoltre che l'Amministrazione comunale di Casalmoro, al fine di garantire continuità e funzionalità nell'ambito dei Servizi alla Persona, a seguito di un'analisi dell'assetto organizzativo dell'Ente, si avvale del convenzionamento di cui all'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, in attesa della piena attuazione delle gestioni associate delle funzioni fondamentali con il Comune di Castel Goffredo;

PRESO ATTO

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 20.09.2016 veniva accolta la richiesta presentata dalla dipendente Sig.ra Fornari Alessandra trasformando temporaneamente il rapporto di lavoro della stessa da tempo pieno a tempo parziale orizzontale al 66,67%, con una prestazione lavorativa di 24 ore settimanali con decorrenza dal 1° ottobre 2016 sino al 30 settembre 2017,

- con Determinazione del Responsabile n. 8 del 12.01.2017 si dà atto del collocamento della dipendente a tempo indeterminato Ferrari Ilari Categoria C, in congedo per maternità (astensione obbligatoria) per la durata prevista dagli articoli 16 e 20 del D.lgs. n. 151 del 26/03/2001, con decorrenza dal 14 febbraio 2017 e fino al 14 luglio 2017;

RITENUTO necessario dunque programmare assunzioni a tempo determinato, attraverso conferimento di incarico a personale dipendente da altre amministrazioni per sostituzione personale in congedo parentale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 311/2004 e/o convenzionamento ai sensi dell'Art. 14 CCNL 22/01/2014;

DATO ATTO

- il saldo del Bilancio di Previsione 2016 è coerente con il saldo finanziario obiettivo ai fini del rispetto del pareggio di bilancio 2016, così come risultante dai dati di preconsuntivi ai fini del monitoraggio;

- questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 267/2000;

- il tetto della spesa del personale nell'anno 2017 non supererà il tetto della spesa del personale del triennio 2011-2013 di cui all'art. 1, comma 557-quarter della L. 296/2006;

- il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente, nell'anno 2017, non supererà il tetto del 50%;

- la proiezione di spesa di personale per il 2017 sulla base del presente piano occupazionale, rispetta i limiti di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

RICHIAMATE

- la delibera della Giunta Comunale n. 127 in data 10.12.2015 con la quale è stata approvata la modifica della dotazione organica dell'Ente ed è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018 con relativo piano annuale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 24.01.2017 con cui si è provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- la delibera della Giunta Comunale n. 07 del 24.01.2017 con cui è stato adottato il Piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2017/2019;

DATO ATTO che il presente atto è soggetto a consultazione delle rappresentanze sindacali, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, trattandosi di atto di valenza generale concernente l'organizzazione degli uffici e che alle stesse viene quindi data informazione della presente proposta di delibera;

DATO ATTO che sul presente atto viene richiesto il parere del Revisore Unico dei Conti ai fini dell'accertamento del rispetto delle prescrizioni ex art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 in merito alla spesa della presente programmazione di fabbisogno di personale;

CONSTATATO che, anche secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato – Sez. V nella sentenza n. 4072 del 25/06/2010, l'atto di programmazione del fabbisogno del personale ha carattere generale, è atto di organizzazione e quindi non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATA, quindi, la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, se si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati richiesti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal competente Responsabile del Servizio;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** integralmente quanto espresso in premessa;
2. **DI CONFERMARE** l'attuale dotazione organica dell'Ente, approvata con propria delibera n. 127 in data 10.12.2015;

3. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019 ed il PIANO ANNUALE 2017 come segue:

Anno 2017 NESSUNA ASSUNZIONE a tempo indeterminato

Anno 2018 NESSUNA ASSUNZIONE a tempo indeterminato

Anno 2019 NESSUNA ASSUNZIONE a tempo indeterminato

4. **DI DARE ATTO** che verranno attivate assunzioni a tempo determinato, attraverso conferimento di incarico a personale dipendente da altre amministrazioni per sostituzione personale in congedo parentale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 311/2004 e/o convenzionamento ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2014;
5. **DI PROGRAMMARE**, se necessario e compatibilmente con la normativa in vigore, l'assunzione di personale a tempo determinato e/o con contratti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa, autonomo occasionale, interinale, ecc), e /o con altre forme se e quando vigenti (formazione lavoro, somministrazione, ecc.) nei casi e modalità previsti dalla legge, dalla normativa contrattuale e di settore e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 368/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, per lo svolgimento di attività istituzionali, esigenze organizzative e per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale;
6. **DI DARE ATTO** che gli adempimenti esecutivi preventivi e conseguenti a tali assunzioni sono previsti e trovano copertura finanziaria sugli appositi interventi di spesa del bilancio pluriennale 2017-2019 e che risultano rispettati i limiti previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa di personale.
7. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione oggetto del presente provvedimento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.
8. **DI DARE ATTO** infine che si provvederà alla comunicazione alle rappresentanze sindacali in merito alle procedure da attivare a seguito del presente atto.
9. **DI TRASMETTERE** al Revisore dei Conti il presente atto e di subordinarne l'efficacia all'intervenuto parere positivo.

Considerata la necessità di dare tempestiva esecuzione al presente deliberato, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione unanime favorevole.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in data 23-01-2017

Il Responsabile
f.to dott.ssa Graziella Scibilia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in data 23-01-2017

Il Responsabile
f.to RAG. Riccardo Bandera

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to (FRANCO PERINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Graziella Scibilia)

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)

Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi **30-01-2017** giorno di pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Graziella Scibilia)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio in data 30-01-2017 , N. Rep 50 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Casalmoro, li 30-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Graziella Scibilia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva in data _____.

Casalmoro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa (Graziella Scibilia)

È copia conforme all'originale. li **30-01-2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Graziella Scibilia)